

Le Impugnazioni, il Giudizio in Appello e in Cassazione

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo il tema delle Impugnazioni che costituiscono il sistema complessivo di controlli attraverso il quale le decisioni giurisdizionali vengono sottoposte alla verifica di un Giudice superiore.

In particolare, andremo ad approfondire la disciplina

- delle Impugnazioni in generale
- l'atto d'Appello e il relativo Giudizio
- il Ricorso per cassazione e il relativo Giudizio

Le Impugnazioni

Il Libro IX del codice di procedura prevede un sistema articolato sostanzialmente in due mezzi di Impugnazione, e cioè:

1. quello di merito, il cosiddetto Appello
2. e quello di legittimità, il cosiddetto Ricorso per cassazione

In particolare:

- l'Appello è un mezzo di Impugnazione attraverso il quale si devolve al Giudice superiore la cognizione di tutte le questioni di merito e di diritto oggetto dei motivi
- il Ricorso per cassazione, invece, è un mezzo di Impugnazione che afferisce la sola legittimità del provvedimento impugnato. I Giudici definiti appunto di legittimità valutano l'iter seguito per addivenire alla decisione o la corretta applicazione delle norme di diritto sostanziale e processuale. I casi di Ricorso per cassazione sono tassativamente indicati nell'art. 606 c.p.p. che circoscrive in pratica il potere delle parti

Oltre all'Appello ed al Ricorso per cassazione, mezzi di Impugnazione ordinari, ci sono i mezzi di Impugnazione c.d. straordinari, e cioè:

- il Ricorso ex art. 625 bis c.p.p.

- e la Revisione

che hanno ad oggetto pronunce non più soggette a controllo se non in casi di natura eccezionale, quale la necessità di correggere un evidente errore in cui è incorsa la Corte di cassazione, ovvero una delle situazioni espressamente previste dalle ipotesi di cui all'art. 629 c.p.p. per rimuovere gli eventuali errori giudiziari.

Ai sensi dell'art. 568, comma 1, c.p.p. i casi nei quali i provvedimenti possono essere sottoposti a controllo ed il mezzo di Impugnazione a disposizione delle parti sono stabiliti dalla legge. In generale, sono sempre ricorribili per cassazione i provvedimenti in materia di libertà personale, come imposto dall'art. 111 Cost.

Ai sensi dell'art. 568, comma 3, c.p.p. il diritto di presentare l'Impugnazione spetta soltanto alla parte cui la legge stessa lo attribuisce.

Il sistema delle Impugnazioni è necessariamente cadenzato dalla previsione di termini, per lo più stabiliti a pena di decadenza. L'art. 585 c.p.p. prevede per le parti tre differenti ipotesi in relazione alle quali il termine per presentare l'Impugnazione è diversamente calcolato:

1. per i provvedimenti emessi in camera di consiglio e per le sentenze la cui motivazione è stata redatta immediatamente e letta contestualmente al dispositivo, il termine per la parte è di quindici giorni
2. per le sentenze con motivazione depositata nei quindici giorni, il termine per la parte è di trenta giorni
3. per le sentenze emesse nel diverso termine stabilito espressamente dal Giudice in sentenza, il codice riconosce alla parte il diritto di presentare l'Impugnazione entro il quarantacinquesimo giorno

L'Appello e il relativo Giudizio

L'art. 593 c.p.p. – denominato “Casi di Appello” - indica appunto i casi per i quali le parti possono accedere al Giudizio di Appello e determinare così l'intervento di un Giudice superiore che verifica, anche nel merito, la pronuncia emessa in primo grado. In particolare, il principio generale è quello di Appellabilità - da parte di PM e imputato - di qualsiasi sentenza di condanna o proscioglimento, a condizione che ci sia l'interesse ad impugnare. Tuttavia ci sono delle deroghe a questo principio. Sono per esempio inappellabili:

- le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena della ammenda
- la sentenza di proscioglimento emessa prima del dibattimento
- la sentenza di patteggiamento, salvo per il PM in caso di dissenso

L'art 595 cpp disciplina l'Appello incidentale, stabilendo che la parte che non ha proposto Appello può proporre Appello incidentale entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'Appello principale. Esso ha natura accessoria ed eventuale rispetto all'Appello principale e nel caso di Appello principale proposto dall'imputato e di Appello incidentale proposto dal PM, produce l'effetto di rendere non operativo il cd. divieto di *reformatio in peius*, principio di carattere generale secondo il quale in caso di Impugnazione del solo imputato, il Giudice dell'Impugnazione non può emettere una statuizione che complessivamente peggiora la decisione oggetto della verifica.

L'atto di Appello contiene una dichiarazione, con la quale la parte manifesta la propria volontà per avere un nuovo Giudizio sulla decisione emessa in primo grado. Tale richiesta è corredata da motivi a sostegno delle critiche per avere una diversa pronuncia. L'incipit e l'ultima parte dell'atto, cioè l'indicazione della persona che presenta l'Impugnazione e la sottoscrizione, sono necessari ad indicare la paternità dell'atto come proveniente da uno dei soggetti legittimati. L'art. 581 c.p.p. richiede espressamente che nell'atto sia dato risalto ai capi e/o i punti oggetto di Appello ed alle

conseguenti richieste. Quanto ai capi ed ai punti, è bene ricordare che con la prima locuzione ci si riferisce alle parti della sentenza che hanno una autonomia tale che avrebbero potuto essere oggetto di una autonoma decisione. Con la locuzione punti, invece, si intendono le autonome statuizioni con le quali il Giudice decide ognuna delle questioni poste e risolte nel corso del processo, quale ad esempio la questione relativa alla responsabilità, quella relativa alla qualificazione giuridica, quella relativa alla quantificazione della pena. Infine, nelle “richieste”, facendo attenzione alla necessaria coerenza logico-giuridica con quanto dedotto, si dovrà riportare la pronuncia auspicata in merito ad ogni singola questione dedotta. A seguire, nell’atto vanno enunciati i motivi a sostegno delle critiche ed in merito ai quali si richiede la verifica della corte di Appello. Superata la parte che potremmo in qualche modo definire formale, l’enunciazione dei motivi costituisce il nucleo sostanziale dell’Impugnazione.

L’art. 597 c.p.p. definisce e delimita la cognizione del Giudice d’Appello. Ai sensi del comma 1 al Giudice di secondo grado è devoluta la cognizione in relazione ai punti, ed ovviamente ai capi, della decisione dedotti con i motivi (c.d. principio del *tantum devolutum quantum appellatum*). Il Giudice di secondo grado è libero di confermare o riformare la pronuncia anche sulla scorta di considerazioni differenti da quelle indicate dalla parte che, comunque, devono ricevere una adeguata risposta nella motivazione della sentenza. Il Giudice competente alla celebrazione dell’Appello è individuato in base al titolo del reato e, quindi, al Giudice di primo grado, e cioè:

- Corte d’Appello per i reati giudicati dal tribunale, in composizione monocratica o collegiale
- Corte d’assise d’Appello per i reati giudicati dalla Corte d’assise

Una volta fissata l’udienza con decreto del presidente, la cancelleria provvede alla notifica dell’avviso di fissazione, la quale deve contenere l’indicazione della forma, udienza pubblica o camera di consiglio, con la quale si procede. L’udienza, dopo l’accertamento relativo alla regolare costituzione delle parti, inizia con la relazione del presidente o del Giudice da questi delegato e si conclude con la discussione delle parti. La sentenza è pubblicata mediante lettura del dispositivo immediatamente dopo la camera di consiglio.

L’art. 603 disciplina i vari casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in Appello, distinguendo:

- al comma 1, la specifica ipotesi della rinnovazione richiesta dalla parte nei motivi di Appello, che chiede la riassunzione di prove già acquisite nel corso del dibattimento, ovvero di prove nuove. In questo ultimo caso, il riferimento è alle prove che pure preesistenti ed a conoscenza delle parti non sono comunque state acquisite. La novità è una connotazione di carattere processuale e si riferisce alla mancata acquisizione
- al comma 2, si fa riferimento a quelle prove che in senso proprio si possono ritenere “nuove”. Il riferimento è ad elementi sopravvenuti, ovvero scoperti dopo il Giudizio di primo grado. In questi casi il legislatore richiede al Giudice esclusivamente una valutazione circa la pertinenza, rilevanza, e non manifesta superfluità della prova di cui si chiede l’ammissione e l’acquisizione mediante la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
- al comma 3, si ha una norma analoga all’art. 507 c.p.p. presente nel Giudizio di primo grado, in cui si riconosce al Giudice d’Appello un potere istruttorio ex officio, di rinnovare l’istruttoria dibattimentale qualora ritiene tale attività “assolutamente necessaria”
- infine al comma 3 bis, sancisce che in caso di Appello del PM contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti una prova dichiarativa, il Giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

All’esito dell’udienza e della discussione, la Corte emette sentenza con la quale nel merito può riformare, ovvero confermare la decisione impugnata. Con la prima pronuncia, la Corte accoglie almeno parzialmente l’Appello proposto ed emette le statuizioni conseguenti quali:

- una sentenza di assoluzione
- di condanna
- ovvero di nuova determinazione della pena

La motivazione della sentenza di Appello deve contenere una articolata analisi dei motivi proposti dalle parti e dare conto delle ragioni per le quali si è ritenuto di accogliere o meno le critiche prospettate, ovvero di condividere le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di primo grado.

Il Ricorso in cassazione e il relativo Giudizio

La Corte di cassazione è organo supremo di giustizia che deve assicurare l'esatta osservanza della legge, eliminando gli errori di interpretazione delle norme sostanziali e processuali e garantire il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, regolando i conflitti di competenza e di attribuzione. Il Ricorso in cassazione - come detto - è mezzo di Impugnazione ordinario, introduttivo di un Giudizio a critica vincolata e di un controllo di legittimità e non di merito, caratterizzato dal suo avere ad oggetto solo questioni di diritto formulate sulla scorta dei tassativi motivi di Ricorso enucleati all'art. 606 c.p.p.

L'imputato può proporre Ricorso contro la sentenza di condanna o di proscioglimento, ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere. Legittimata a proporre Ricorso di legittimità è anche la parte pubblica contro sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate in sede d'Appello o inappellabili. Secondo l'art. 428 c.p.p., la persona offesa può proporre Ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere nei casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, c.p.p.

Infine, legittimata a proporre Ricorso per cassazione contro la sentenza di proscioglimento è altresì la parte civile che risulta ritualmente costituita.

Per quanto riguarda il procedimento, il presidente della Corte di cassazione, ancor prima di assegnare i Ricorsi alle singole sezioni, ha il compito funzionale di rilevare le eventuali cause di inammissibilità dei Ricorsi e di assegnarli, in tal caso, ad "apposita sezione", la settima, che è stata istituita proprio per alleggerire il carico di lavoro delle sei sezioni penali ordinarie dai Ricorsi manifestamente inammissibili. Le ragioni di inammissibilità del Ricorso per cassazione, identificabili nelle disparate cause di inidoneità del Ricorso ad instaurare il Giudizio di legittimità, sono tutte strettamente collegate ai rigorosi limiti di accesso al regime d'Impugnazione davanti alla Suprema Corte, secondo lo schema risultante dagli artt. 606, comma 1 e 3, 609, comma 2, e 613, comma 1, c.p.p. e dall'individuazione delle cause d'inammissibilità dell'Impugnazione stabilite in generale all'art. 591, comma 1, c.p.p.

Su richiesta delle parti o d'ufficio il presidente della Corte può assegnare il Ricorso alle sezioni unite, quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni, o quando le questioni proposte siano di speciale importanza. Anche la singola sezione può rimettere il Ricorso alle sezioni unite se rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo o può dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale.

L'udienza in cassazione può essere in camera di consiglio o pubblica. Al procedimento in camera di consiglio il Legislatore ha dedicato l'art. 611 c.p.p., prevedendo che la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie della difesa che, fino a quindici giorni prima della data fissata per l'udienza, può presentare motivi nuovi e fino a cinque giorni prima memorie di replica. L'udienza in camera di consiglio è prevista per i provvedimenti di riesame o di Appello in materia di misure cautelari. Escluse tali ipotesi, l'udienza in cassazione è pubblica. L'imputato e le altre parti private non sono citate, essendo rappresentate dai loro difensori.

Nell'udienza pubblica, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, si procede alla relazione della causa ad opera del consigliere relatore. Segue la requisitoria del procuratore generale, la discussione - nel consueto ordine, dei difensori della parte civile, del responsabile civile e dell'imputato. Nel dibattimento innanzi alla Suprema Corte non sono ammesse repliche, salvo che la questione sia dedotta per la prima volta nel corso della discussione.

Terminata la discussione, la Corte delibera la sentenza in camera di consiglio (salvo che il presidente, per l'importanza delle questioni del decidere, ritiene di differire la deliberazione ad una udienza successiva), nel rispetto delle regole

contenute nell'art. 527 c.p.p. La motivazione deve essere redatta osservando le disposizioni concernenti la sentenza di primo grado, in quanto compatibili, e la sentenza deve essere depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione. Il dispositivo delle decisioni deliberate in camera di consiglio non viene letto in aula, ma depositato in cancelleria.

Il Giudizio di cassazione può concludersi con sentenza:

- di Inammissibilità, nei casi dell' art. 591 c.p.p.
- di Rigetto, quando il Ricorso risulta infondato in tutte le sue parti e non è accolto nessuno dei motivi proposti
- e di Annullamento, che può essere con o senza rinvio

Con l'Annullamento senza rinvio, la decisione impugnata perde i suoi effetti, senza necessità di un nuovo intervento del Giudice del merito. L'Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata può essere dichiarato:

- quando il fatto non è previsto dalla legge come reato
- quando il reato è estinto
- se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita
- se la condanna è stata pronunciata per errore di persona
- quando il reato non era di competenza del Giudice ordinario
- se il provvedimento impugnato contiene disposizioni eccedenti i poteri di giurisdizione o non è consentito dalla legge

La Corte di cassazione può annullare la sentenza solo con riferimento ai capi che riguardano l'azione civile, fermi restando gli effetti penali. Quando accoglie il Ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento emessa nei confronti dell'imputato, rinvia, se occorre, al Giudice civile competente per il valore in grado di Appello, anche se si tratta di sentenza inappellabile.

Infine, se la Corte di cassazione accoglie i motivi di Ricorso, in casi diversi da quelli di cui agli artt. 620 e 621 c.p.p. di Annullamento senza rinvio, annulla il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice del merito, fissando un principio di diritto vincolante per quest'ultimo. Quindi i casi di annullamento con rinvio non sono definiti per legge, ma possono, tuttavia, ricavarsi *a contrariis* dai casi descritti dall'art. 621 c.p.p. La Corte, infatti, deve annullare con rinvio se è doveroso l'ulteriore corso del processo per tutte quelle situazioni che la medesima non può risolvere in quanto Giudice di legittimità. L'Annullamento con rinvio può avere ad oggetto l'intero provvedimento impugnato o solo una parte di esso, con correlativa distinzione tra Annullamento totale ed Annullamento parziale.

Nel Giudizio di rinvio trovano operatività i principi generali applicabili in materia di giudizi e di Impugnazioni. Il Giudice di rinvio decide con gli stessi poteri del Giudice della sentenza annullata, ma limitatamente ai punti oggetto dell'Annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata. Il Giudice del rinvio è vincolato, inoltre, al divieto di *reformatio in peius*.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito il tema delle Impugnazioni. In particolare, abbiamo approfondito la disciplina:

- delle Impugnazioni



- l'Appello e il relativo Giudizio
- il Ricorso per cassazione e il relativo Giudizio

Grazie per l'attenzione.